



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

Borgo Val di Taro, li 28/10/2025

PEC: *va@pec.mase.gov.it*

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA
per la Transizione e la Sicurezza Energetica

PEC: *compniec@pec.mase.gov.it*

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

PEC: *vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it*

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Area Valutazione Impatto
Ambientale e Autorizzazioni
Direzione Generale Cura
del Territorio e dell'Ambiente

OGGETTO: [ID: 1405 / WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un nuovo parco eolico denominato "Parma A" e relative opere di connessione nei comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR) - Procedimento VIA/PNIEC Proponente: Duferco sviluppo S.p.A. Osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e parere del Settore Tecnico del Comune di Borgo Val di Taro.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori complessivi di cui 14 localizzati nel territorio del comune di Borgo Val di



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

Taro di tipo V162 con potenza ciascuno pari a 6,2 MW, aventi l'altezza al mozzo pari a 125 m, diametro rotore pari a 162 ml e con altezza totale a pale verticali di 206 ml. L'impianto è previsto in corrispondenza dei crinali montani a nord del capoluogo e che circondano gli abitati di Porcigatone e Caffaraccia. I crinali di riferimento sono: il crinale che da Monte Scarria giunge fino al passo Santa Donna, passando per il Bosco dei Frati, quello che dal Passo Santa Donna giunge in prossimità della cappella Maesta di Caffaraccia per poi dividersi verso sud, fino alla Costa del Lupo, e verso nord fino al Monte Corno di Bue. Si prevede inoltre: la realizzazione di una sottostazione elettrica, con collocazione sul territorio comunale di Borgo Val di Taro, lungo la strada di collegamento tra gli aerogeneratori 08 e 09 e delle relative opere di connessione che collegheranno il parco eolico allo stallo Terna "indicato" nel comune di Borgo Val di Taro (PR). Tra le opere a progetto si prevederà inoltre la realizzazione di tratti viari di accesso al sito e di nuove piste per il raggiungimento dei singoli aerogeneratori.

Il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1.

Di seguito si procede a formulare in via prioritaria e comunque non esclusiva le osservazioni di carattere locale che si sommano ad altre pervenute altrettanto condivisibili che non è stato possibile approfondire a livello locale in quanto di interesse territorialmente e amministrativamente sovraordinato, oppure, di matrice specialistico settoriale, in conclusione lo scrivente, nell'ambito delle proprie competenze, procederà ad esprimere il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006.

-A-

SULLA DISCIPLINA PIANIFICATORIA COMUNALE APPLICABILE

Ai sensi dei regolamenti e degli strumenti regolatori di pianificazione urbanistica ed edilizia comunali ed in particolare del Piano Regolatore Generale del Comune di Borgo Val di Taro approvato con delibera della Giunta Regionale n° 589 del 22/04/1997 e successive varianti ed integrazioni, **l'intervento in oggetto non rientra fra quelli previsti e quindi consentiti dalla vigente pianificazione urbanistica comunale.**



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

Le norme di PRG applicabili alle zone interessate sono rinvenibili agli articoli 46, 47, 49, 56 e 58 del P.R.G. vigente (vedi allegati Capo II, Capo III e Capo IV delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.), che di seguito si riportano con evidenziazione delle parti rilevanti, ovvero:

CAPO II - SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO

ZONE AGRICOLE A DIVERSE CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE (Art. 47 delle N.T.A.)

ZONA AGRICOLA NORMALE (Art. 46 delle N.T.A.)

ZONA AGRICOLA PREDISPOSTA AL DISSESTO (Art. 47 delle N.T.A.)

ZONA AGRICOLA AD ELEVATA PENDENZA (Art. 47 delle N.T.A.)

ZONA AGRICOLA A PASCOLO (Art. 47 delle N.T.A.)

Art. 47 -Zone agricole a diverse caratteristiche geo-morfologiche

Art.47

In relazione alle caratteristiche morfologiche (acclività), idrogeologiche e geotecniche (stabilità) le zone ad uso agricolo sono state distinte in:

- Zone agricole normali
- Zone agricole predisposte al dissesto
- Zone agricole dissestate
- Zone agricole ad elevata pendenza

In riferimento alle particolarità localizzative e colturali si sono individuate aree vocazionalmente idonee per l'allevamento di bestiame: Zone a pascolo.

Parti di zone ad uso agricolo, quando ricadenti in prossimità di centri abitati sono state classificate nelle tavole di Piano come "Zone agricole di protezione ambientale dei centri abitati".

Prescindendo dalle "zone agricole normali" per le quali non si pongono particolari limiti o prescrizioni sia per l'uso agricolo del suolo che per l'edificazione nell'ambito di quanto consentito dall'art. 46 per le altre "categorie" valgono le indicazioni e le prescrizioni di seguito precisate.

VEDI ART.46
DELLE N.T.A.
ALLEGATO



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

Zone predisposte al dissesto: sia per interventi sui fabbricati esistenti, sia per nuovi fabbricati, la richiesta di concessione edilizia deve essere corredata da relazione geologica-geotecnica, che specifichi le condizioni di fattibilità dell'intervento, le opere di sistemazione idrogeologica necessarie e i criteri costruttivi da adottarsi nell'attuazione dell'intervento.

Zone dissestate: in tali zone non è consentita alcuna nuova costruzione; per i fabbricati esistenti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di consolidamento statico; è comunque richiesta, a corredo di richiesta di autorizzazione di qualsiasi intervento, apposita relazione geologica-geotecnica che precisi le opere di sistemazione idrogeologica e gli interventi di consolidamento necessari per garantire condizioni di stabilità al fabbricato.

Zona ad elevata pendenza: in tali zone, a pendenza superiore al 35%, valgono le stesse disposizioni e prescrizioni formulate per le "zone dissestate".

Zone a pascolo: in tali zone sono consentite opere di sistemazione (quali opere di captazione di sorgenti e vasche di abbeveraggio) per una più razionale organizzazione del pascolo; piccoli ricoveri di animali e altri manufatti strettamente funzionali alla gestione del pascolo.

CAPO III - SISTEMA NATURALE

AREE A MORFOLOGIA MONTANA

ZONA A BOSCO CEDUO, LATIFOGLIE E CASTAGNETO (Artt. 49 e 56 delle N.T.A.)

ZONA A BOSCO DI RESINOSE (Artt. 49 e 56 delle N.T.A.)

ZONA A FORTE PENDENZA (Artt. 49 e 56 delle N.T.A.)

CAPO III - SISTEMA NATURALE

Art. 49 - Aree componenti il sistema naturale

Art.49

Il sistema naturale è costituito da quelle aree, che per caratteristiche fisico-morfologiche proprie o per collocazione territoriale, si presentano con connotati di accentuata naturalità: scarsissima antropizzazione e modestissima utilizzazione agricola dei suoli, intensa vegetazione spontanea, forti peculiarità morfologiche ed ambientali. Tale sistema comprende:

- Aree fluviali
- Aree a morfologia montana



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

Art. 56 - Aree a morfologia montana

Art.56

Caratteristiche: sono le aree che per una serie di elementi di carattere localizzativo, geo-morfologico, idrologico, vegetazionale si presentano con caratteri del tutto particolari rispetto ai problemi della salvaguardia ambientale e a quelli della valorizzazione come risorsa territoriale.

Tali aree, disposte alle quote piu' elevate del territorio comunale, comprendono il sistema dei crinali e l'insieme articolato dei versanti che compongono l'alto bacino del Taro; su di esse si sviluppa interamente il consistente patrimonio forestale, costituito per estese zone da bosco ceduo, di latifoglie e castagneti e, in misura minore ma comunque significativa, da boschi di resinose.

Classificazione: attraverso un'analisi morfologica, geologica e vegetazionale il Piano ha individuato diverse Zone che presentano caratteri ed esigenze di salvaguardia o di qualificazione diversificate. Tali zone sono:

- Zone dissestate
- Zone interessate da frane in atto
- Zone calanchive
- Zone a rocce emergenti
- Zone a forte pendenza
- Zone a bosco di resinose
- Zone a bosco ceduo, di latifoglie e di castagneti
- Ambiti di pertinenza dei crinali

Alcune modeste porzioni di tali aree, situate nelle immediate vicinanze dei centri abitati, sono state classificate come "Zone di protezione ambientale dei centri abitati".

Interventi consentiti: in tali aree e' inibita qualsiasi nuova edificazione sia di carattere residenziale, che produttivo, che agricolo.

I fabbricati eventualmente esistenti potranno essere soggetti ad interventi relativi a:

- opere interne
- manutenzione ordinaria e straordinaria
- ristrutturazione ed opere di consolidamento senza aumento di volume



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

In particolare per le zone dissestate ed interessate da frane in atto sono consentiti interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

Per le zone boscate gli interventi e le attività consentite sono:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica
- interventi di forestazione
- realizzazione di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale;

- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dalle prescrizioni in materia
- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica
- l'attraversamento da parte di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e della materie prima e/o dei semilavorati, di linee telefoniche di rilevanza locale e quando sia dettato da esigenze motivate e documentate.

In tali zone valgono comunque le norme e prescrizioni del Regolamento di Polizia Forestale.

Negli ambiti di pertinenza dei crinali, individuabili come le aree in rapporto diretto con le "linee di crinale" riportate nelle tavole della serie 3 del P.T.P.R. (Carta del Dissesto), il rilascio di autorizzazioni o concessioni volte alla costruzione di nuovi manufatti, o alla ristrutturazione di edifici esistenti, deve ispirarsi al contenimento delle altezze e delle sagome per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela visiva dei crinali stessi.

CAPO IV – AMBITI DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE

AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO NATURALE (Art. 58 delle N.T.A.)



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

Art.58 -Ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale Art.58

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale ha individuato nel territorio comunale "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" giudicate come aree la cui delimitazione e' determinata dalla compresenza di diverse valenze che generano un interesse paesistico per l'azione sinergica di un insieme di fattori e che, oltre ad essere caratterizzate dalla presenza di rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, contribuiscono alla costruzione di un insieme paesistico cui prestare particolari salvaguardie.

Il PRG ha recepito tale individuazione pur con la constatazione che le norme del PRG relative alle varie zone, ricadenti e non nell'ambito delle zone cui all'oggetto, si presentano per la totalita' delle zone medesime, piu' restrittive di quelle di cui all'art. 19 del PTPR (relative alle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale); vale comunque il criterio che per le suddette aree varranno le piu' restrittive tra le norme del PRG e quelle di cui all'art. 19 del PTPR.

CAPO VII – AMBITI DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

ZONE DI TUTELA RISPETTO E PROTEZIONE DI POZZI SORGENTI E PUNTI DI PRESA (Art. 65 delle N.T.A.)

Dato atto che anche dagli elaborati presentati dal Proponente (23066_EO_DE_SIA_R_08_0004_A, 23066_EO_DE_SIA_R_08_0001_A) emerge che gli articoli mirano pacificamente alla tutela ed alla preservazione e conservazione dell'ambiente agricolo/pastorale ove, vista l'acclività, sono permesse soltanto attività pastorali e attività ad esse connesse, nell'ambito del presente procedimento di VIA, il giudizio di compatibilità, oltre che dalla conformità del progetto alla pianificazione urbanistica, discende anche dalla disamina concreta del progetto stesso e delle caratteristiche ambientali e territoriali dell'impianto presentato, correlate ai suoi potenziali impatti, in relazione alle tutele che gli strumenti urbanistici si prefiggono di preservare. Nel nostro caso, così come evincibile da una lettura sostanziale e teleologica delle norme di pianificazione prima citate, si può affermare che **l'intervento è in palese contrasto con gli strumenti di pianificazione, dal momento che le zone interessate dal progetto presentano valori paesaggistico - ambientali - identitari, tra quelli maggiormente tutelati dalla pianificazione comunale.** Tali aree comprendono il sistema dei crinali e l'insieme dei versanti che compongono l'alto bacino del Taro. Si tratta di un paesaggio connotato dal consistente patrimonio boschivo, da preservare. Le rare attività, che vi sono ammesse, sono infatti tutte



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

orientate a salvaguardare il paesaggio, incrementandone la connotazione naturalistica e testimoniale.

Pertanto, ritenere, come ha fatto il Proponente, che non essendo espressamente vietati gli impianti da fonte di energie rinnovabili, equivalga a ritenerli ammessi, significa avere ignorato il sistema delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico-testimoniali che la pianificazione urbanistica intende tutelare.

Nel nostro caso, la prevista realizzazione di 14 aereogeneratori nel Comune di Borgo Val di Taro, con una estensione lineare di 20 km comporta la trasformazione del paesaggio naturale, forestale e boschivo in un nuovo paesaggio tipicamente industriale, con una oggettiva alterazione del territorio e della percezione dei luoghi e del valore identitario degli stessi. In altre parole, a fronte di norme di pianificazione comunale finalizzate alla conservazione del paesaggio, il progetto presentato si pone in un'ottica opposta, giustificata dalla asserita prevalenza del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, senza alcuna ponderazione di altri interessi, quali quelli di natura ambientale, ritenuti primari dall'ordinamento giuridico, anche e soprattutto nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (anch'essa peraltro disciplinata da normative di derivazione eurounitaria). Una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti il paesaggio, nelle sue componenti naturali ed antropiche, così come tutelati anche dalle norme di pianificazione comunale, avrebbe condotto ad una insostenibilità urbanistico/ambientale del progetto, stante la radicale ed irreversibile trasformazione del paesaggio in paesaggio industriale.

-B-

SUI BENI E SUI VINCOLI EX D.LGS. N.42 DEL 2004

Il progetto impatta su numerosi beni vincolati, direttamente o indirettamente, e dalla corposa documentazione non è stato possibile (salvo errori) verificare foto inserimenti o punti di ripresa da tutti i beni vincolati, con particolare riferimento a quelli dei comuni limitrofi che come facilmente evincibile dalla relazione paesaggistica, presentata dal Preponente per il "PARMA A", nel paragrafo dedicato alla *Intervisibilità* (elaborato 23066_EO_DE_GN_R_09_003_ A Relazione Paesaggistica), oltre che dall'elenco dei Comuni oggetto di intervisibilità nei 12 km, sono interessati sia direttamente che indirettamente anche dal progetto "PARMA B" attualmente in corso di verifica da parte del Ministero, tanto che al momento, non è possibile effettuare una valutazione ambientale univoca e complessiva dei due progetti unitamente (Parma A e Parma B).



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

Ciò detto, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii, buona parte degli interventi hanno per oggetto beni paesaggistici salvaguardati e vincolati come di seguito definiti.

- Beni paesaggistici tutelati per legge di cui agli Artt. 134 e 142 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004, ovvero, fra gli altri: i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi ... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, **le montagne per la parte eccedente ... 1.200 metri sul livello del mare, i territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.
- Immobili o aree tutelati dai piani paesaggistici di cui agli Artt. 134, 143 e 156 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004, nel caso specifico, l'art. 64 della Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", in conformità al Codice dei beni culturali e del paesaggio e in continuità con la normativa regionale in materia, affida al **Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)**, quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici. Nel PTPR l'intervento ricade per buona parte all'interno del **Sistema forestale e boschivo (Art. 10)** e delle **Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19)** ed interessa **Crinali principali e secondari (Art. 20 C. 1)**.

Tali beni non possono **essere distrutti o modificati** nella misura in cui rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione determinante una incompatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.

-C-

SULLA DISCIPLINA NAZIONALE E REGIONALE APPLICABILE

Come noto, la normativa in materia di FER ha subito numerose evoluzioni negli ultimi anni, sia normative che giurisprudenziali. La Regione Emilia Romagna, con la circolare prot. n. 0581782 del 11.06.2025, trasmessa anche a tutti i Comuni, ha chiarito quale è la disciplina normativa da applicare nella valutazione degli impianti FER, tra cui quelli eolici.



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

In particolare, la circolare, ancora attuale, così conclude: *“Pertanto, preso atto dell’annullamento dell’art. 7, commi 2 e 3, del Decreto 21 giugno 2024, disposto dal TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. III, con la richiamata sentenza n. 9155/2025 (nonché dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale), può concludersi nel senso che, in attesa del riavvio e dello svolgimento del processo di revisione dei criteri localizzativi degli impianti FER (a partire dall’adozione del nuovo decreto ministeriale che ridefinisca i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER e della successiva legge regionale attuativa), rimane confermato l’impianto normativo antecedente, definito dalle Linee Guida statali del 10 settembre 2010, attuate per gli impianti fotovoltaici dalla DAL n. 28/2010, come integrata e modificata dalla DAL n. 125/2023, e per gli altri impianti FER dalla DAL n. 51/2011, e dalle aree idonee individuate dall’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021”.*

Partendo dall’assetto normativo appena richiamato, va innanzitutto evidenziato che, come dichiarato dallo stesso Proponente, rispetto alla **normativa nazionale** attualmente in vigore, il **parco eolico non ricade in nessuna delle aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, del D.lgs. n.199/2021.**

Ai sensi della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale n. 51 del 26 luglio 2011 **l’intervento ricade in aree non idonee all’installazione di impianti eolici al suolo**, comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi in quanto gli interventi progettati ricadono sicuramente all’interno di zone di particolare tutela paesaggistica definite dall’Allegato 1 Punto 2 e ricomprese nel sistema forestale e boschivo (Art. 10 del PTPR) e su crinali principali e secondari individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela (Art. 20 C. 1 del PTPR).

In particolare, alla DAL n. 51/2011, va evidenziato come il Proponente abbia dedicato alla stessa una relazione specialistica (si tratta dell’elaborato 23066_EO_DE_GN_R_09_0024_A) dove però non sono stati analizzati i casi ed i criteri di idoneità ed inidoneità della vasta area individuata. Dato atto che questi sono senz’altro temi che tratteranno meglio la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Parma (competenti sui loro strumenti, PTPR e PTCP), in ogni caso preme evidenziare che il PTCP intende prescrivere (in ossequio alle indicazioni dell’art.20 comma 1 lettera a) del PTPR) una specifica tutela dei crinali anche sotto i 1.200 m, laddove al comma 3 dell’art 9 prescrive ad esempio che gli impianti di produzione di energia da fonti alternative siano realizzabili laddove il PTCP lo ha previsto (con la Tav. C4). Ebbene le aree individuate per il “Parma A” non sono quelle individuate nella tav C4. Inoltre anche secondo l’art. 14 del PTCP dedicato alle *aree di particolare interesse paesaggistico*, è possibile realizzare impianti di



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

produzione di energia da fonti alternative solo se individuati nella tav. C.4., dove l'impianto "PARMA A" non è indicato.

-D-

SULLA MICROZONAZIONE SISMICA

Ai sensi della LR 24/2017 e conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 630 "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)", la microzonazione sismica è obbligatoria negli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa che prevedano la localizzazione e l'attuazione in detti areali dei seguenti interventi:

- nuove urbanizzazioni;
- l'addensamento e la sostituzione urbana;
- la ristrutturazione urbanistica;
- edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. E anche per tutti i procedimenti e atti che comportano varianti alla pianificazione urbanistica relativamente all'ambito territoriale interessato dalla variante

La microzonazione sismica del territorio è parte integrante dei nuovi strumenti urbanistici e costituisce componente rilevante nella pianificazione territoriale, individuando le aree soggette a maggior vulnerabilità sismica nell'ottica di prevenzione e progettazione sismica. Essa, costituisce strumento fondamentale per una corretta valutazione ed individuazione delle aree maggiormente vulnerabili e pericolose da tale punto di vista. La microzonazione sismica, individuando le aree a diversa pericolosità sismica, permette di indirizzare le scelte di pianificazione verso gli ambiti a minore rischio sismico ed è particolarmente efficace se applicata fino dalle prime fasi della pianificazione (PTCP e PSC) o nella progettazione preliminare di interventi ed insediamenti strategici e rilevanti come quello in oggetto.

Per tali motivi e in considerazione della rilevanza degli interventi previsti, oltre che della sismicità dei comuni interessati (da media a medio alta – Classe 2 e 3), non aver approfondito tale aspetto preliminarmente costituisce grave sottovalutazione delle problematiche sismiche locali e delle possibili implicazioni ed effetti sismici locali sulle opere proposte. Asserire che tale attività progettuale non è stata svolta in quanto impossibilitati a svolgere indagini nei terreni interessati o per mancanza di documentazione disponibile, è solo parzialmente corretto, in quanto una



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

definizione preliminare e propedeutica degli effetti attesi e una prima sommaria, ma indicativa suddivisione dei territori interessati in MOPS (microzone omogenee in prospettiva sismica), individuando criticità e caratteristiche delle aree in esame, è possibile e realizzabile con soli dati cartografici geologici e geomorfologici e topografici, che sono disponibili e consultabili semplicemente nelle banche dati regionali e comunali.

-E-

SULLA SOTTOSTAZIONE PREVISTA IN COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

In alcuni elaborati e documenti si fa riferimento alla "...futura sottostazione Terna prevista a Borgo val di Taro ...", sottostazione di collegamento di tutto il parco eolico alla rete nazionale TERNA. Senonché non è presente alcuna sottostazione di TERNA nel Comune di Borgo Val di Taro e dalla documentazione prodotta dal Proponente non è stato possibile reperire alcun documento e/o elaborato progettuale specifico relativo alla sua realizzazione.

Pur trattandosi di un tema imprescindibile, **manca del tutto l'analisi e la progettazione di tale infrastruttura.**

* * *

Dato atto che le osservazioni sopracitate rappresentano delle difformità dalla normativa vigente e permangono al di là delle valutazioni sulla compatibilità urbanistica e paesaggistica avanzate dal soggetto proponente che lo hanno portato a definire gli interventi previsti per la realizzazione del parco eolico "... coerenti con la normativa vigente ...", ritenuto che tali valutazioni siano fondate su interpretazioni soggettive e non condivisibili, **allo stato attuale e sulla base di quanto fino ad ora proposto, per quanto di competenza si esprime parere tecnico contrario al progetto presentato.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Ernesto Dellapina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, successive modifiche e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.